

**ROMA 16.03.2018**

**LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE**  
**DI RIPETIZIONE PER I CONTI**  
**CORRENTI**

*Avv. Alfonso Quintarelli*

# Alcuni principi circa il rapporto tra nullità del negozio e ripetizione dell'indebitito

-l'*actio nullitatis* è **imprescrittibile** (art. 1422 c.c.)

-l'azione di ripetizione della prestazione senza causa per dichiarata nullità del vincolo negoziale sottostante (art. 2033 c.c.) **si prescrive** (art. 1422 c.c.)

-“*ogni diritto si estingue per prescrizione...*” **la prescrizione** (art. 2934 C.C.) è norma di ordine pubblico (art. 2936 c.c. inderogabile)

- Opera sul piano sostanziale

- Sul piano processuale è una eccezione in senso stretto (2938 c.c.) → non è rilevabile d'ufficio

Funzione: certezza dei rapporti giuridici

che si sostanzia:declina in:

- **nell'interesse pubblico** di eliminare il contrasto tra situazione di fatto e di diritto dando preferenza alla prima

- **nell'interesse privato** di far constatare la rinuncia tacita del titolare del diritto

La stessa funzione è svolta dalla c.d. prescrizione acquisitiva o usucapione (art. 1158 c.c.), nonché, tra le altre, con particolare riguardo alla nullità del negozio trascritto, quella contenuta nel l'art. 2652, comma 1, n. 6, cod. civ..

**La declaratoria di nullità è imprescrittibile**

**MA**

**Le eventuali restituzioni si prescrivono**



**Quando inizia a decorrere il termine prescrizione?**



**Art. 2935 c.c. → dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere**

ESEMPIO: In un semplice rapporto di mutuo non sorge problema

A → 10.000 → B : interesse 10% ANNO capitalizzato annualmente

Restituzione *Bullet* alla fine del 4° anno di capitale ed interessi

dopo 4 anni B restituisce ad A 10.000 di capitale + 4.321 di interessi capitalizzati

**INTERESSI MATURATI**

1° anno	1.000
2° anno	1.000 + 100
3° anno	1.000 + 100 + 10
4° anno	<u>1.000</u> + <u>100</u> + <u>10</u> + <u>1</u>
	4.000 <u>300</u> <u>20</u> <u>1</u>

**321 → anatocismo**

il decorso della prescrizione al pagamento alla fine del 4° anno

## **IL CONTO CORRENTE E LA PRESCRIZIONE**

Sino al dicembre del 2010, a far data da una risalente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione n. 2262 del 1984), il *dies a quo* del decorso della prescrizione decennale per la ripetizione di pagamenti indebitamente effettuati in conto corrente era riferito al giorno della **“chiusura definitiva del rapporto”**, sul presupposto della qualificazione del contratto di conto corrente bancario come ***“contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura che si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti”***

# **Le sezioni Unite hanno sottoposto a critica questo orientamento, osservando che (Cassazione n. 24418 del 02.12.2010)**




***“l’unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente non è, di per sé solo, elemento decisivo al fine di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d’indebito...ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo – si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d’affitto, oppure del prezzo della somministrazione periodica di cose – l’unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell’esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo, cosicché è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del “solvens” alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere”***

**Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di  
Cassazione n. 24418 del 02.12.2010 – Estensore Dott.  
Renato Rordorf**

---

enuncia questo principio di diritto:



***se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.***

# La Corte svolge un ragionamento che può così riassumersi:

*“perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuato”*

*“il pagamento .... deve essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione .... con conseguente spostamento patrimoniale .... e lo si può dire indebito quando difetti di una idonea causa giustificatrice”*

*Non può ... ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento .... perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto alla ripetizione”*

*“L'annotazione in conto (di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista) ... comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del crediti di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento”*

*“Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede una apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo”*

Infatti

*“Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla Banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione”*

*“Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti) in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca”*

## ATTI SOLUTORI

*“Questo accadrà*

*qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista*

*o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento”*

## ATTI RIPRISTINATORI

*“Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere”*  
in quanto

*“non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca ... di vedersi restituire le somme date a mutuo ... bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile ... e la circostanza che in quel momento il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in una indebita limitazione di tale facoltà di maggiore indebitamento ma non nel pagamento anticipato di interessi (di cui) potrà dunque parlarsi soltanto dopo che la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del rapporto”*

Prima di avanzare oltre dobbiamo sottolineare che le Sezioni Unite evidenziano come il correntista:

*“sin dal momento dell’annotazione...potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica a suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede una apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità del credito entro i limiti del fido concessogli.”*

Questa ipotesi, naturalmente, non pone alcuna questione di prescrizione perché prefigura una immediata reazione del correntista che:

### **per il conto non affidato o extrafido**

-se non ancora intervenuti versamenti si risolverà in una mera rettifica contabile  
-se fossero intervenuti versamenti, si avrà una restituzione di indebito mediante moneta scritturale, ovvero mediante scrittura contabile a credito del correntista pari all’importo indebitamente percepito;

### **per il conto affidato e intrafido**

si risolverà sempre in una mera rettifica contabile

---

**SE, INVECE, IL CORRENTISTA NON REAGISCE SUBITO MA ATTENDE OLTRE UN DECENNIO PER FARLO, ALLORA SI PROSPETTERANNO LE VARIE IPOTESI CHE ESAMINIAMO DI SEGUITO**

# Registrazione in conto corrente

A debito del conto

A credito del conto  
(versamenti)

Conto attivo

Conto passivo

Conto attivo

Conto passivo  
con fido e con  
saldo intra-fido

Conto passivo  
- Senza fido  
- Con fido e con  
saldo extra-fido

Registrazione assimilabile al pagamento in quanto determina riduzione del patrimonio del correntista ed incremento di quello della banca

Prescrizione dal giorno della registrazione

Con fido e con saldo intra-fido

Riduce la facoltà di indebitarsi

Senza fido  
Con fido e con saldo extra-fido

Aumenta il debito immediatamente esigibile

La registrazione che deriva da causa nulla può essere eliminata in ogni tempo, salvi gli effetti sulla domanda di ripetizione di pagamenti indebiti

Se dopo le eliminazioni il conto ha saldo attivo, da quel momento ....

Se dopo le eliminazioni il conto ha saldo passivo finale, si assume questo

Aumenta le disponibilità del correntista

Prescrizione decennale dalla chiusura del conto per la parte in cui hanno conguagliato precedenti scritturazioni a debito illegittime

Prescrizione decennale dalla rimessa per la parte in cui hanno conguagliato precedenti scritturazioni a debito illegittime

## **Nei conti correnti con saldo debitore senza aperture di credito il decorso della prescrizione inizierà sempre dal giorno di ogni singolo versamento**

La conclusione trova fondamento nel principio che il saldo debitore del conto corrente privo di fido (o *extra fido*) qualifica il versamento come vero e proprio pagamento, perché, in tale evenienza, il correntista è destinatario di un finanziamento da parte della banca, per il quale vale la regola *quod sine die debetur, statim debetur* (art. 1183 c.c.).

Che si tratti di un credito immediatamente esigibile lo si ricava dall'art. 1852 c.c., il quale prevedendo che il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, fissa un principio generale e cioè che il credito risultante dal saldo giornaliero del conto corrente privo di apertura di credito o con saldo superiore al limite della detta apertura è immediatamente esigibile.

Principio valido anche per le somme a credito della banca, perché se il credito del correntista è dato dal saldo tra le opposte partite di conto, anche quelle a credito della banca devono essere immediatamente esigibili, non potendo, in difetto, concorrere alla formazione di un saldo esigibile (la esigibilità è affermata dalla Suprema Corte soprattutto nella giurisprudenza relativa alla revocatoria fallimentare: cfr. Cass. 6031 del 23.6.1994; Cass. 10869 del 17.12.1994 e, da ultimo, Cass. 23393 del 9.11.2007; Cass 26823 del 20.12.2007).

**Nei conti correnti con apertura di credito e con saldo debitore che è stato sempre contenuto nei limiti del fido il decorso della prescrizione inizierà dal giorno della chiusura del conto**



Con l'avvertimento che se l'eliminazione degli addebiti illegittimi dovesse condurre il conto ad un saldo creditore per il correntista, da quel momento la prescrizione decorrerà non più dal giorno dei singoli successivi versamenti, ma dal giorno delle singole registrazioni di addebito illegittime, in quanto queste, riducendo il patrimonio del correntista ed incremento di quello della banca, determinano quello **“spostamento patrimoniale”** che conduce a qualificare un atto giuridico come **pagamento**.

**Nei conti correnti con apertura di credito e con saldo debitore che è stato sia nei limiti del fido sia eccedente questi limiti il decorso della prescrizione avrà distinte decorrenze:**



**- inizierà dal giorno della chiusura del conto per quei versamenti che sono intervenuti quando questo presentava un saldo entro i limiti dell'affidamento**



**- inizierà dal giorno del singolo versamento quando è intervenuto in presenza di saldo oltre i limiti dell'affidamento e per le poste illegittime che risultano addebitate in presenza di saldo oltre i limiti dell'affidamento**

# CHI DEVE PROVARE CHE COSA



Nel processo l'eccezione di prescrizione è propria del convenuto e deve essere proposta nel termine a lui concesso per costituirsi


Quale deve essere il contenuto dell'eccezione?

*“L'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata della predetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, rappresenta una mera “questio juris”, la cui identificazione spetta al potere dovere del giudice. Pertanto, allorchè l'intento della parte di avvalersi della prescrizione sia stato manifestato mediante l'apposita eccezione, la genericità e l'errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa nonché alla individuazione del termine iniziale o di quello finale non incide sul potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente – in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio – se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte medesima” (Cassazione 13.10.2015, n. 20943)*

## Cassazione 07.09.2017, n. 20933



*quando l'avvenuta stipulazione del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta, dunque, alla Banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria (cfr Cass. 4518/2014); con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorre a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori*"



## Cassazione 30.11.2017, n. 28819)

**la domanda proposta in pendenza del rapporto *non impedisce di procedere alla rideterminazione del saldo ed alla restituzione delle somme indebitamente addebitate per interessi e commissione di massimo scoperto* e spetta *alla banca che eccepisca la prescrizione del credito l'onere di far valere l'avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza del rapporto, non essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, l'inerzia del creditore, che rappresenta il fatto costitutivo dell'eccezione***

## Cassazione SS.UU. 02.12.2010, n. 24418



in costanza di conto con apertura di credito e nei limiti dell'affidamento, non esistono pagamenti che possano essere ripetuti, almeno finché **conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.**



qualora durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di **pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione** (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca; e tale scopo ed effetto lo hanno: **qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito.**

### QUINDI



L'azione di ripetizione proposta in costanza di rapporto di conto con apertura di credito è una **actio nondum nata**, per cui tale domanda, non tanto *non prescribitur* (non essendo nata), **quanto non necessita di essere contrastata con alcuna eccezione di prescrizione, perché sarebbe da disattendere per difetto del diritto azionato.**

# La fattispecie acquisitiva della domanda dell'attore in ripetizione



Per ottenere la condanna alla ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., l'attore deve allegare e provare, oltre l'inesistenza della *causa solvendi* (che, peraltro, di norma, è mero antecedente logico della domanda di ripetizione e non anche oggetto di autonoma domanda di accertamento negativo (se con la domanda di ripetizione di indebito si propone anche quella di nullità, il difetto di *causa solvendi* diverrà anch'esso oggetto del processo), anche e soprattutto il pagamento del debito



**Perché le rimesse effettuate su conti correnti con aperture di credito possano essere qualificate come pagamento devono sussistere i sopra visti stringenti requisiti indicati dalle SS.UU della Suprema Corte; negli altri casi non esiste alcun pagamento!**

Quindi, nel caso di rimesse in conto corrente con apertura di credito, dovrà, allegare prima, e provare poi, che ognuna delle determinate rimesse di cui chiede la restituzione, ***abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca (...)*** e, pertanto, che si tratti di ***versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.***

## **Cassazione 07.05.2015, n. 9201**

***“chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. In tal senso del tutto corretta è l'affermazione della Corte d'appello secondo cui era onere degli allora appellanti fornire l'estratto conto zero tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto era necessariamente stato inviato ex lege ai correntisti i quali ne avevano o ne avevano avuto la disponibilità avendone altresì l'onere di conservazione e sotto tale profilo gli stessi erano in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento”*** ”. (sull'onere di conservazione ai fini probatori e sulla irrilevanza, rispetto a questo, del principio della vicinanza della prova, Cass. 04.04.2016, n. 6511 e Cass.12.09.2016, n. 17923; *contra* Cass. 15.03.2016, n. 5091)

## **Cassazione 13.10.2017, n. 24948**

***«In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, é onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione»***

---

**In difetto di allegazione e prova che le rimesse sono state effettuate su conto senza fido oppure con saldo extra-fido, esse non potranno essere qualificate come solutorie e, quindi, come pagamenti, talchè la domanda di ripetizione non potrà che essere respinta per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.**

# La fattispecie impeditiva dell'eccezione del convenuto in ripetizione



la difesa del convenuto sarà modellata sugli elementi individuati dall'attore:

- o allegando (e provando) l'esistenza di una valida *causa solvendi*;
- o negando l'asserita natura di pagamento delle rimesse domandate in ripetizione;
- o eccependo la **prescrizione** del diritto a ripetere i pagamenti domandati.

Avendo l'attore assolto al suo onere di individuare le rimesse che hanno le caratteristiche per essere qualificate come pagamenti, come tali ripetibili,

**L'eccezione di prescrizione** ad esse riferita sarà *validamente proposta mediante la mera allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la mancata individuazione del termine applicabile e del momento iniziale o finale di esso, in quanto si tratta di questioni giuridiche, in ordine alle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte* (così si esprime Cassazione 30.11.2017, n. 28819, che si sta commentando)

**A fronte della eccezione di prescrizione** sollevata dal convenuto nei termini sopra detti, **l'attore dovrà allegare e provare gli elementi necessari per contrastare la prescrizione** e, quindi, l'esistenza di una apertura di credito, il suo ammontare e quali dei versamenti chiesti in restituzione, effettuati nel tempo coperto dalla prescrizione, sono da collocare tra quelli, che in costanza di rapporto, hanno avuto funzione meramente ripristinatoria e per i quali, pertanto, la prescrizione decorre solo dalla chiusura del conto (*rectius*: dell'apertura di credito)

# Cassazione 26.07.2017, n. 18581

---

*“a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. **La prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio; se ciò non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione (...)** non compete alla Banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione (...) una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, **compete al Giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti ...** il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura solutoria o ripristinatoria, dei singoli versamenti: semplicemente, **la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento impone al Giudice, se del caso con l'ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebitato o della prescrizione”**.*

# L'oggetto della causa di indebito

La decisione della Suprema Corte del 30.11.2017, n. 28819, che si sta commentando, recepisce acriticamente un'altra affermazione della Corte Territoriale, secondo cui l'oggetto della causa di indebito promossa dal correntista sarebbe la "*restituzione delle somme indebitamente addebitate per interessi e commissione di massimo scoperto*"

L'“**addebito**” è una registrazione in conto corrente, rappresentativa di una pretesa della Banca, che, di per sé, se interviene su conto che presenta un saldo a debito del correntista, (che è la fattispecie riscontrabile nella generalità dei casi) non determina alcun pagamento astrattamente ripetibile.



**Il “pagamento” ripetibile è il successivo versamento solutorio che azzerava totalmente o parzialmente l'addebito (Cass. SS.UU. n. 24418/2010)**

**E' il versamento che è astrattamente ripetibile, non l'addebito.**

Ai fini dell'azione di indebito, pertanto, è necessario (ma non sufficiente) che l'attore indichi gli illegittimi gli *addebiti* per interessi, commissioni, etc. e poi, soprattutto, che individui quali siano i pagamenti (nel senso più sopra precisato), conseguenti a quegli illegittimi addebiti, che pretende in restituzione.

***Grazie per l'attenzione***

---